

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 12.

Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2003, n. 7.

Disciplina delle cave e delle torbiere Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2003, n. 8.

Modifica della legge provinciale in materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2003, n. 9.

Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio. Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2003, n. 10.

Disposizioni in materia di consiglio dei comuni. Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2003, n. 098/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro e delle professioni, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2003, n. 099/Pres.

Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2003 (negozio civico). Approvazione. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2003, n. 0103/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2003, n. 0106/Pres.

Legge regionale n. 16/2002, art. 57, comma 1. Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche. Approvazione Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2003, n. 0107/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 3, comma 4. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del trasferimento ai comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica. Approvazione Pag. 17

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27, concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET - Lazio)» Pag. 19

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (legge finanziaria) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 9.

Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005 Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 agosto 2003, n. 11.

Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali Pag. 24

LEGGE 8 agosto 2003, n. 12.

Norme in favore della medicina umanitaria. Pag. 24

LEGGE 8 settembre 2003, n. 13.

Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio Pag. 25

DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2003, n. 14.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 1997, n. 45, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale Pag. 27

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 12.

Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.

2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre regioni siano diversamente disciplinate.

Art. 2.

Certificazioni sanitarie

1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:

- a) il certificato di sana e robusta costituzione;
- b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
- d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
- e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:

- a) il certificato per vendita dei generi di monopolio;
- b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.

3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C)).

4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 3.

Determinazioni in materia di medicina scolastica

1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.

2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

3. Le operazioni di sanificazione derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica

Art. 4.

Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive

trasmesse da alimenti, la formazione, l'aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

a) all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

b) al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;

c) alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali quantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.

L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal decreto legislativo n. 155/1997.

3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 agosto 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/864 del 30 luglio 2003.

03R0743

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2003, n. 7.

Disciplina delle cave e delle torbiere.*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 3 giugno 2003)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67.

2. Sono escluse le escavazioni di sabbia e ghiaia negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

Art. 2.

piano provinciale delle cave e delle torbiere

1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l'utilizzazione delle sostanze minerali è subordinata ad autorizzazione o concessione e si esercita nel rispetto della tutela dell'ambiente e in conformità con il piano provinciale delle cave e delle torbiere, di seguito denominato piano provinciale.

2. Al piano provinciale si applicano gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. Non sono inseriti nel piano provinciale i giacimenti di sabbia e ghiaia fino ad una cubatura di 25.000 metri cubi e di pietre naturali fino ad una cubatura di 3.000 metri cubi.

Art. 3.

Coordinamento del piano provinciale con i piani urbanistici comunali

1. Le aree estrattive determinate nel piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali.

2. L'adeguamento dei piani urbanistici avviene d'ufficio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione area estrattiva.

3. Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi dell'art. 6 è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall'impianto.

4. La realizzazione e l'esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 3 nonché impianti per la produzione di calce-struzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia e in zone per insediamenti produttivi, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri.

Art. 4.

Ricerca di nuovi giacimenti

1. Fuori dalle aree indicate dal piano provinciale, la ricerca di nuovi giacimenti è autorizzata dal direttore della ripartizione provinciale industria, previa acquisizione degli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione rifiuti, dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico nonché di vincolo idrogeologico-forestale, fatta salva l'autorizzazione VIA nei casi richiesti dalla legge. L'autorizzazione comprende anche le opere necessarie alla ricerca e le prescrizioni atte a garantire il ripristino dello stato di fatto preesistente.

2. La relativa domanda deve essere corredata da una relazione tecnica indicante i motivi che giustificano la ricerca, le modalità della medesima e i tempi di realizzazione, nonché da una dichiarazione di assenso del proprietario comprovante il diritto di accesso al fondo.

3. Il ricercatore deve risarcire i danni derivanti dai lavori di ricerca.

4. I risultati della ricerca devono essere trasmessi ogni trimestre all'ufficio provinciale competente per le cave e miniere.

5. Qualora la ricerca dia esito positivo, la giunta provinciale può procedere alla modifica del piano provinciale nei tempi stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 5.

Presentazione ed istruttoria delle domande di ricerca e di coltivazione

1. La domanda di autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di una cava va presentata alla ripartizione provinciale industria. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nel regolamento di esecuzione.

2. L'ufficio provinciale competente per le cave e miniere, riscontra la regolarità della domanda e la sua conformità al piano provinciale, acquisisce il parere della commissione edilizia del comune territorialmente interessato e gli atti autorizzativi e consultivi di cui all'art. 4, comma 1. Inoltre redige il parere sulla fattibilità della coltivazione della cava o della torbiera.

Art. 6.

Autorizzazione alla coltivazione

1. Qualora le autorizzazioni e i pareri di cui all'art. 5 siano favorevoli, il direttore della ripartizione provinciale industria rilascia l'autorizzazione alla coltivazione della cava o della torbiera.

2. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il disciplinare sull'esercizio della cava o torbiera, il quale contiene le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni e nei pareri di cui all'art. 5, e nel quale sono fissati i termini di utilizzazione, tenuto anche conto dell'entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione.

3. Copia dell'autorizzazione che sostituisce anche la concessione edilizia relativa agli impianti, opere e infrastrutture approvati è comunicata al sindaco del comune.

4. L'autorizzazione ha durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo l'autorizzazione può avere una durata di venti anni, fatto salvo quanto disposto al comma 5.

5. Su richiesta motivata, l'assessore competente, sentito l'ufficio provinciale competente per le cave e miniere, può prorogare l'autorizzazione per un termine massimo di cinque anni.

6. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria, il direttore della ripartizione provinciale industria comunica al richiedente i motivi del diniego con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente.

7. Avverso il provvedimento del direttore della ripartizione provinciale industria è ammesso ricorso gerarchico alla giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. La giunta provinciale decide entro novanta giorni, sentiti gli uffici provinciali competenti nelle singole materie.

8. Le autorizzazioni alla coltivazione di giacimenti di sabbia e ghiaia fino ad una cubatura di 25.000 metri cubi e di pietre naturali fino ad una cubatura di 3.000 metri cubi di cui all'art. 2, comma 3, non possono avere una durata superiore a tre anni.

Art. 7.

Diritto di precedenza

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione è data la precedenza, nell'ordine, al proprietario del suolo, all'usufruttuario, all'enfiteuta e ai loro aventi causa a qualunque titolo, condizione che deve essere certificata.

Art. 8.

Trasferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla coltivazione di cui all'art. 6 è personale. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l'avente causa deve chiedere il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione. Dal momento del trasferimento egli subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel provvedimento originario.

2. Fermi restando la titolarità dell'autorizzazione e gli obblighi conseguenti a carico del titolare, la coltivazione della cava e della torbiera può essere ceduta a terzi.

3. Dopo la verifica della capacità tecnica ed economica degli interessati da parte dell'ufficio provinciale competente per le cave e miniere, il direttore della ripartizione provinciale industria autorizza la cessione dell'effettivo utilizzo.

Art. 9.

Concessione

1. La concessione costituisce a tutti gli effetti dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

2. Qualora il titolare del diritto sul giacimento domanda di coltivazione, la stessa può essere presentata da un terzo. In tale caso, il direttore della ripartizione provinciale industria assegna al titolare del diritto un termine non inferiore a centottanta giorni per presentare domanda ai sensi dell'art. 5, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il giacimento può passare al patrimonio indisponibile della provincia. In tale caso al terzo richiedente, accertata la capacità tecnica e finanziaria, è rilasciata la concessione provvisoria, secondo le modalità previste dalla presente legge per l'autorizzazione. Al termine della concessione l'utilizzo del suolo ritorna al proprietario.

3. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un'area che comprenda solo in parte terreni la cui titolarità del diritto sia diversa da quella del richiedente, il direttore della ripartizione provinciale industria assegna ai titolari del diritto, diversi dal richiedente, un termine non inferiore a centottanta giorni per presentare la domanda integrativa. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Copia dell'atto di concessione provvisoria viene pubblicata per trenta giorni all'albo del comune nel cui territorio è ubicata la cava o la torbiera. Entro lo stesso termine chiunque abbia interesse può presentare ricorso alla giunta provinciale, la quale decide entro sessanta giorni, sentito l'ufficio provinciale competente per le cave e miniere. Il provvedimento di concessione diviene definitivo dal momento in cui l'ufficio provinciale competente per le cave e miniere comunica all'interessato la mancata presentazione di ricorsi nei termini previsti o il rigetto degli stessi. Qualora la giunta provinciale accolga il ricorso, il provvedimento di concessione provvisoria decade a tutti gli effetti.

5. Qualora più richieste di autorizzazione riguardino aree contigue o vicine, l'ufficio provinciale competente per le cave e miniere accerta se la documentazione a corredo delle stesse riguarda soluzioni compatibili tra loro. Nel caso in cui si reputi conveniente la realizzazione di un'unica coltivazione o di un numero limitato di coltivazioni rispetto alle richieste, il direttore della ripartizione provinciale industria invita i titolari del diritto interessati a raggiungere un'intesa sulla base delle proposte dell'ufficio provinciale competente per le cave e miniere e a presentare una nuova richiesta di autorizzazione. In caso di disaccordo, è preferita la domanda che dia maggiori garanzie di un'economica coltivazione.

6. Il concessionario deve corrispondere al titolare del diritto, per tutta la durata della concessione, un indennizzo annuo sulla base della quantità del materiale estraibile. L'importo del diritto annuo da corrispondersi viene determinato nel regolamento di esecuzione.

7. Per le aree ottenute in concessione l'esercente deve versare alla provincia autonoma di Bolzano un canone anticipato per ogni anno o frazione di anno per ciascun ettaro o frazione di ettaro. L'importo del diritto annuo da corrispondere viene determinato nel regolamento di esecuzione. Il primo versamento va effettuato entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di concessione. Le successive annualità vanno versate entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Art. 10.

Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori

1. Nel provvedimento di autorizzazione o concessione il direttore della ripartizione provinciale industria stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente è tenuto a prestare all'ufficio provinciale competente per le cave e miniere a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico ambientale e della possibilità dell'utilizzazione a fini agricoli e forestali. Tale importo viene fissato su proposta della conferenza dei direttori d'ufficio o del comitato VIA in relazione al quantitativo autorizzato e alle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.

2. L'autorizzazione acquista validità solamente dopo l'esibizione della fideiussione bancaria o la prestazione del deposito cauzionale. L'importo della cauzione o della fideiussione bancaria deve essere adeguato annualmente in base agli indici ISTAT.

3. In caso di escussione della cauzione prima dello svincolo finale, il titolare è tenuto a ripristinare il valore iniziale della cauzione.

4. Lo svincolo della fideiussione o la restituzione del deposito cauzionale è da effettuarsi dopo che l'ufficio provinciale competente per le cave e miniere, sentiti gli organi di cui all'art. 4, comma 1, abbia accertato la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel relativo disciplinare.

5. Qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non abbia provveduto a realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, il direttore della ripartizione provinciale industria può disporre l'esecuzione d'ufficio. Dopo aver acquisito almeno tre offerte, il direttore della ripartizione provinciale industria determina l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori e dispone che tale importo venga prelevato dal deposito cauzionale e fatto confluire nel bilancio provinciale o che per tale importo venga escussa la fideiussione bancaria. Qualora l'importo del deposito cauzionale o, quello garantito dalla fideiussione bancaria non dovesse coprire le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti, tutte le altre spese vanno a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 11.

Decadenza e revoca dell'autorizzazione o concessione

1. Il direttore della ripartizione provinciale industria pronuncia la decadenza dell'autorizzazione o della concessione qualora l'esercente, diffidato, non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o dalla concessione oppure dalle norme contenute in leggi o regolamenti. Il relativo provvedimento è comunicato al titolare dell'autorizzazione o della concessione, all'esercente e al comune competente per territorio.

2. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione nonché l'esercente sono tenuti in solido a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio della cava o della torbiera.

3. Nel caso in cui i lavori di coltivazione non vengano iniziati entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero la cava o torbiera non venga adeguatamente sfruttata secondo il programma approvato, al titolare viene fissato un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori; trascorso inutilmente tale termine il direttore della ripartizione provinciale industria dichiara decaduta l'autorizzazione o la concessione.

4. Qualora l'esercente non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta del suolo o loro avente causa a qualunque titolo, verificatisi i presupposti per pronunciare la decadenza, uno di essi può chiedere il subingresso nell'autorizzazione, assumendosi tutti gli obblighi di legge e quelli derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione.

5. La giunta provinciale può revocare in ogni momento l'autorizzazione o la concessione per sopravvenute e comprovate esigenze di pubblica utilità.

6. La decadenza o la revoca comporta il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della provincia. In tal caso il giacimento può essere dato in concessione secondo la procedura di cui all'art. 9. All'avente diritto spetta un'indennità pari al valore degli impianti, delle infrastrutture e del materiale estratto disponibile nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione decaduta sia il proprietario del suolo o chi ne dimostri la disponibilità. Il valore viene stimato dall'Ufficio estimo provinciale. Tale indennizzo è corrisposto da chi subentra nell'esercizio della cava o della torbiera entro sei mesi dalla ripresa dei lavori.

Art. 12.

Obblighi degli esercenti

1. Gli esercenti, i preposti e gli operai devono prestare particolare attenzione nella esecuzione dei lavori, secondo i dettami dell'arte e la scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria e di quelle relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Gli esercenti devono mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

3. Il personale tecnico addetto all'ufficio provinciale competente per le cave e miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 13.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione comunicano periodicamente all'ufficio provinciale competente per le cave e miniere i dati statistici relativi ai materiali estratti, secondo le istruzioni da esso impartite, e forniscono le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi.

Art. 14.

Oneri di coltivazione

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione versa annualmente al comune nel cui territorio è ubicata l'attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti dall'attività estrattiva. L'ammontare dell'onere è determinato con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto.

Art. 15.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 3.200 a euro 25.000 per chi intraprende lavori di coltivazione senza la prescritta autorizzazione o concessione;

b) da euro 500 a euro 5.000 per chi non ottempera alle singole prescrizioni del disciplinare relativo all'autorizzazione o alla concessione.

Art. 16.

Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge è affidato a funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale.

2. Possono procedere all'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della provincia, nonché gli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale, nonché i funzionari dell'amministrazione provinciale, a tal fine autorizzati dal presidente della provincia.

3. Il personale incaricato di vigilare sull'osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutti gli altri controlli necessari.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del piano provinciale di cui all'art. 2, l'utilizzazione delle cave e delle torbiere è comunque soggetta ad autorizzazione del direttore della ripartizione provinciale industria.

2. Le cave e torbiere autorizzate e non previste nel piano provinciale possono essere coltivate fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, la quale può essere prorogata ai sensi dell'art. 6, comma 5.

Art. 18.

Abrogazione

1. La legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, è abrogata.

Art. 19.

Modifica della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «legge urbanistica provinciale», e successive modifiche, è così sostituito:

«5. La giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici oppure sentire più organi consultivi, l'assessore competente o il presidente della provincia può indire una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 maggio 2003

DURNWALDER

03R0586

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2003, n. 8.

Modifica della legge provinciale in materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 3 giugno 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante «Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici», dopo le parole: «sull'economicità dell'opera.» sono inserite le parole: «in particolare rispetto ai costi di gestione e di manutenzione.».

2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è aggiunta la seguente lettera:

«f) sulla qualità dei lavori e delle progettazioni eseguiti nei cinque anni antecedenti il primo giorno di pubblicazione del bando di gara.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 25-bis (Compensi per le prestazioni libero-professionali). — 1. I compensi per le prestazioni libero-professionali previste dalla presente legge sono determinati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali.».

Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, sono così sostituiti:

«1. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 2.500.000 euro, il bando di gara è pubblicato per dieci giorni naturali consecutivi nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune dove ha sede l'amministrazione committente.

2. Qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a 2.500.000 euro, la pubblicazione ha luogo per dieci giorni naturali consecutivi anche nell'albo e sull'apposito sito informatico della provincia.».

2. Il comma 4 dell'art. 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

«4. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 1.000.000 di euro, il bando di gara non è pubblicato purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese qualificate. Lo svolgimento di questa procedura viene regolato in conformità a quanto disposto per la gara informale.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 34-bis (Pubblicità del bando di gara per gli appalti di forniture e servizi). — 1. Per gli appalti di forniture e di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ed è pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sia nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune ove ha sede l'amministrazione committente, sia sull'apposito sito informatico della provincia, fatti salvi i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), riguardanti opere che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico.

2. Qualora l'importo delle forniture o dei servizi sia inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara, purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, a condizione che sussistano in tale numero imprese qualificate; in questo caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, comma 3.

3. Qualora l'importo degli appalti di forniture o degli appalti di servizi sia pari o inferiore a 50.000 euro, l'amministrazione committente ha facoltà di trattare con una o più imprese di propria scelta.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata sulla base di una pluralità di criteri di valutazione, tra cui il prezzo e altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, il valore tecnico ed estetico dell'opera, la considerazione di misure ambientali e di misure volte alla realizzazione della parità di trattamento fra uomo e donna, nonché in base a ulteriori criteri da stabilirsi anche questi a seconda del tipo di lavoro da realizzare; l'amministrazione committente può, nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevedere - come ulteriore elemento di valutazione la capacità tecnica, economico-finanziaria e organizzativa delle imprese, considerando in particolare anche la qualità dei lavori e delle forniture eseguiti nel quinquennio antecedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, nonché l'organigramma, l'esperienza professionale specifica o altre abilitazioni professionali specifiche del responsabile dell'impresa.».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

«1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia bancaria, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La garanzia bancaria deve essere costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e con l'obbligo dell'istituto di credito di effettuare il versamento della cauzione a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.».

Art. 7.

1. Il comma 3 dell'art. 67 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

«3. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere la proprietà o il diritto di godimento di beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia connessa all'opera da affidare in concessione, nonché di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Per quanto compatibile con la presente legge e con il regolamento di esecuzione, può essere applicata la normativa statale sul finanziamento privato di opere pubbliche nonché sul contraente generale per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

«1. Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza o con parziale onere finanziario a carico dell'amministrazione committente, il soggetto promotore può promuovere la realizzazione e gestione dell'opera interamente o parzialmente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 67, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 68.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 maggio 2003

DURNWALDER

03R0587

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2003, n. 9.

Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio.

Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 10 giugno 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

LA FORMAZIONE DI MAESTRO NEL SETTORE ALBERGHIERO

Art. 1.

Obiettivi della formazione

1. Dopo il titolo VI della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante «norme in materia di esercizi pubblici», sono inseriti il seguente titolo e il seguente articolo:

«TITOLO VI-bis

L'esame di maestro

«Art. 53-bis (*Obiettivi della formazione*). — 1. La formazione di maestro è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

2. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di mestiere dell'organizzazione di questi corsi per parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del novanta per cento delle stesse.

3. Per promuovere la formazione di maestro, l'amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Dopo l'art. 53-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-ter (*Ambito di applicazione*). — 1. L'esame di maestro può essere sostenuto per le professioni del settore alberghiero che vengono stabilite dalla giunta provinciale.

2. Presupposto per l'ammissione alla formazione di maestro nel settore alberghiero è l'esistenza del relativo profilo professionale. Tale profilo professionale è approvato dalla giunta provinciale, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale».

Art. 3.

Ammissione agli esami

1. Dopo l'art. 53-ter della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-quater (*Ammissione agli esami*). — 1. All'esame di maestro nel settore alberghiero è ammesso chi:

a) atesti un'esperienza professionale di almeno tre anni maturata nel periodo successivo all'esame di fine apprendistato o di qualifica professionale, oppure;

b) attestati un'esperienza professionale di almeno sette anni nell'attività oggetto dell'esame.

2. Ai fini del computo dell'esperienza professionale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono valutate come anno intero le occupazioni stagionali della durata non inferiore a otto mesi all'anno.

3. All'esame di gestione aziendale è ammesso chi attesti di essere in possesso del diploma di fine apprendistato o di qualifica professionale o chi attesti un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'attività relativa.

4. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.

5. La richiesta di ammissione agli esami va presentata al direttore/alla direttrice della ripartizione artigiano.

6. L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicate al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la giunta provinciale non decida entro il termine di trenta giorni, la domanda si considera approvata».

Art. 4.

Parti dell'esame di maestro

1. Dopo l'art. 53-*quater* della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-*quinqies* (*Parti dell'esame di maestro*). — 1. L'esame di maestro nel settore alberghiero si articola nelle seguenti quattro parti:

- a) gestione aziendale;
- b) pedagogia della formazione;
- c) teoria professionale;
- d) pratica professionale».

Art. 5.

E s a m i

1. Dopo l'art. 53-*quinqies* della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-*sexies* (*Esami*). — 1. I programmi d'esame vengono approvati dall'assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d'esame.

2. I candidati/le candidate possono sostenere l'esame in lingua tedesca o italiana.

3. Le parti dell'esame di maestro già sostenute decadono, se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

4. L'esame di maestro s'intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall'assessore/assessora competente».

Art. 6.

Commissioni d'esame

1. Dopo l'art. 53-*sexies* della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-*septies* (*Commissioni d'esame*). — 1. La commissione d'esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un'insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da due esperti/esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, dei/delle quali almeno uno/una dovrà essere un datore/una datrice di lavoro del settore alberghiero.

2. Per la teoria professionale nonché la pratica professionale la commissione è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un'insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da un maestro/una maestra nell'attività oggetto dell'esame o da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

c) da un esperto/un'esperta nella relativa attività.

3. Le commissioni d'esame vengono nominate dall'assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei/delle componenti di cui al comma 2, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

4. Per i lavori di preparazione e di correzione nell'ambito degli esami, l'ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni/esperte esterne».

Art. 7.

Esonero da esami

1. Dopo l'art. 53-*septies* della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-*octies* (*Esonero da esami*). — 1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d'esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione corrispondente ai contenuti previsti dal programma d'esame.

2. L'esonero è disposto dal competente direttore/dalla direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d'esame. I pareri delle commissioni d'esame devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d'esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle disposizioni normative che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione d'esame di cui al comma 2».

Art. 8.

Corsi di preparazione

1. Dopo l'art. 53-*octies* della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-*novies* (*Corsi di preparazione*). — 1. Alla parte «gestione aziendale» del corso e dell'esame di maestro, su richiesta, possono essere ammesse anche le persone che vantino una quadriennale attività professionale nell'amministrazione di un'impresa».

Art. 9.

Regolamento dell'attività nel settore benessere

Dopo il titolo VI-bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 58, recante «norme in materia di esercizi pubblici», sono inseriti il seguente titolo e il seguente articolo:

«TITOLO VI-ter

Regolamento dell'attività
nel settore del benessere

«Art. 53-decies (*Trainer del benessere*). — 1. Può svolgere l'attività del della trainer del benessere chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso di formazione professionale con formazione teorica e pratica ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

2. Al/Alla trainer del benessere è consentito eseguire, in strutture pubbliche o prevalentemente pubbliche e in pubblici esercizi ricettivi, anche massaggi non terapeutici del corpo umano, purché il/la trainer possieda una qualifica specifica di trainer del benessere, conseguibile attraverso un percorso formativo e un'esperienza professionale definiti nel dettaglio con regolamento di esecuzione, e corrispondente almeno a quella prevista dalla parte del programma di insegnamento per la formazione degli estetisti/delle estetiste.

3. Ulteriori disposizioni per quanto riguarda il riconoscimento verranno stabilite con regolamento di esecuzione».

Capo II

LA FORMAZIONE DI MAESTRO ARTIGIANO

Art. 10.

Obiettivi della formazione

1. L'art. 27 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante «Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana», è così sostituito:

«Art. 27 (*Obiettivi della formazione*). — 1. La formazione di maestro è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

2. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di mestiere dell'organizzazione di questi corsi per parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

3. Per promuovere la formazione di maestro, l'amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, corsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini».

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. L'art. 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è così sostituito:

«Art. 28 (*Ambito di applicazione*). — 1. L'esame di maestro può essere sostenuto per tutte le attività artigiane stabilite dalla giunta provinciale».

Art. 12.

Ammissione agli esami

1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 28-bis (*Ammissione agli esami*). — 1. All'esame di maestro artigiano è ammesso chi:

a) attesti un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

b) attesti un'esperienza professionale di almeno tre anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di qualifica professionale, oppure

c) sia in possesso di un'esperienza professionale qualificata di almeno sei anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare.

2. È ammesso all'esame di gestione aziendale chi:

a) attesti di essere in possesso del diploma di lavorante artigiano, di qualifica professionale o attesti un'esperienza professionale di almeno quattro anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare, oppure;

b) possa dimostrare di aver svolto per almeno quattro anni un'attività di collaborazione professionale nella gestione di un'impresa artigiana.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di maestro artigiano, la giunta provinciale stabilisce l'elenco delle attività artigiane similari.

4. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.

5. La richiesta di ammissione agli esami va presentata al direttore/alla direttrice della ripartizione artigiano.

6. L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata».

Art. 13.

Parti dell'esame

1. L'art. 31 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è così sostituito:

«Art. 31 (*Parti dell'esame*). — 1. L'esame di maestro artigiano si articola nelle seguenti quattro parti:

- a) gestione aziendale;
- b) pedagogia della formazione;
- c) teoria professionale;
- d) pratica professionale».

Art. 14.

Esami

1. Dopo l'art. 31 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-bis (*Esami*). — 1. I programmi d'esame vengono approvati dall'assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d'esame.

2. I candidati/le candidate possono sostenere l'esame in lingua tedesca o italiana.

3. Le parti dell'esame di maestro già sostenute decadono, se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

4. L'esame di maestro si intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall'assessore/assessora competente».

Art. 15.

Commissioni d'esame

1. Dopo l'art. 31-*bis* della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-*ter* (*Commissioni d'esame*). — 1. La commissione d'esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/uninsegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da due esperti/esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, dei/delle quali almeno uno/una dovrà essere un datore/una datrice di lavoro del settore artigianato.

2. La commissione d'esame in materia di teoria professionale e pratica professionale è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un'insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da un maestro/una maestra nell'attività artigiana oggetto dell'esame, oppure, in mancanza di un maestro, da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

c) da un esperto/un'esperta nella relativa attività artigiana.

3. Le commissioni d'esame vengono nominate dall'assessore/ assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 2, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro trenta giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato, un/una supplente. Tutti/tutte i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

4. Per i lavori di preparazione e di correzione nell'ambito degli esami, l'ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni».

Art. 16.

Esonero da esami

1. Dopo l'art. 31-*ter* della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-*quater* (*Esonero da esami*). — 1. I candidati/le candidate possono essere esonerati/e dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d'esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d'esame.

2. L'esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d'esame. I pareri delle commissioni d'esame devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d'esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione d'esame di cui al comma 2.

4. Nelle professioni artigiane rare, per le quali non è possibile nominare una commissione d'esame, il parere obbligatorio non è richiesto».

Art. 17.

Corsi di preparazione

1. Dopo l'art. 31-*quater* della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-*quinquies* (*Corsi di preparazione*). — 1. Alla parte «gestione aziendale» del corso e dell'esame di maestro artigiano, su richiesta, possono essere ammesse anche le persone che vantino una quadriennale attività professionale nell'amministrazione di un'impresa artigianale».

Capo III

LA FORMAZIONE DI TECNICO DEL COMMERCIO

Art. 18.

Obiettivi della formazione

1. Dopo il capo VI della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante «nuovo ordinamento del commercio», sono inseriti il seguente capo e il seguente articolo:

«Capo VI-bis

ESAME DI TECNICO DEL COMMERCIO

Art. 19-*bis* (*Obiettivi della formazione*). — 1. La formazione di tecnico del commercio è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

2. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del commercio o incaricare le associazioni di mestiere dell'organizzazione di questi corsi per parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

3. Per promuovere la formazione di tecnico del commercio, l'amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, semmai, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini».

Art. 19.

Ammissione agli esami

1. Dopo l'art. 19-*bis* della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*ter* (*Ammissione agli esami*). — 1. All'esame di tecnico del commercio è ammesso chi:

a) ha svolto l'apprendistato nel settore commerciale e successivamente ha lavorato presso un'azienda commerciale per almeno tre anni;

b) dopo aver concluso un corso di qualifica professionale almeno biennale ha lavorato presso un'azienda commerciale per almeno tre anni;

c) ha conseguito il diploma di un istituto tecnico commerciale quinquennale e successivamente ha lavorato presso un'azienda commerciale per almeno un anno, oppure;

d) vanta un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore commerciale.

2. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.

3. La richiesta di ammissione agli esami va inoltrata al direttore/alla direttrice della ripartizione artigianato.

4. L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la giunta provinciale non decida entro il termine di trenta giorni, la domanda si considera approvata».

Art. 20.

Esami

1. Dopo l'art. 19-ter della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-quater (*Esami*). — 1. I programmi d'esame vengono approvati dall'assessore assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d'esame.

2. I candidati/le candidate possono sostenere l'esame in lingua tedesca o italiana.

3. Le parti dell'esame di tecnico del commercio già sostenute decadono, se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

4. L'esame di tecnico del commercio s'intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall'assessore/assessora competente».

Art. 21.

Commissione d'esame

1. Dopo l'art. 19-quater della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-quinquies (*Commissione d'esame*). — 1. La commissione d'esame è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un'insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico, oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

c) da un esperto/un'esperta.

2. Le commissioni d'esame vengono nominate dall'assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 1, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro trenta giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti/e i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

3. Per i lavori di preparazione e di correzione nell'ambito degli esami, l'ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni».

Art. 22.

Esonero da esami

1. Dopo l'art. 19-quinquies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-sexies (*Esonero da esami*). — 1. I candidati/le candidate possono essere esonerati/esonerate dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d'esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d'esame.

2. L'esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d'esame. I pareri delle commissioni d'esame devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d'esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione d'esame di cui al comma 2».

Capo IV

MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DELL'APPRENDISTATO

Art. 23.

Modifica dell'ordinamento dell'apprendistato

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante «ordinamento dell'apprendistato», è inserito il seguente comma: 4-bis. Sono ammessi altresì contratti di apprendistato che, in forma di apprendistato di secondo livello, hanno come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio accademico riconosciuto dal ministero competente. In questi casi l'apprendista frequenta i corsi previsti dall'Università anziché la scuola professionale».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, è così sostituito:

«2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dalla giunta provinciale rispettando l'importanza dei diversi settori economici per l'addestramento professionale e dura in carica per quattro anni. Essa è composta:

a) dall'assessore/assessora provinciale competente in materia di apprendistato o da un funzionario/una funzionaria da questi delegato/delegata, in qualità di presidente;

b) da un/una rappresentante dei datori/delle datrici di lavoro;

c) da un/una rappresentante dei lavoratori/delle lavoratrici dipendenti;

d) da un/una rappresentante della ripartizione provinciale formazione professionale tedesca e ladina;

e) da un/una rappresentante della ripartizione provinciale formazione professionale italiana;

f) da un/una rappresentante della ripartizione provinciale lavoro;

g) da due esperti/esperte in materia».

Capo V

NORME FINALI

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. L'art. 8-bis, comma 2, della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, inserito dall'art. 32 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è abrogato.

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, sono abrogati.

3. Gli articoli 39, 40, 42 e 43, comma 4, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono abrogati.

Art. 25.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese per l'anno finanziario 2003. Agli oneri per l'attuazione della medesima si fa fronte con le quote di stanziamento resesi disponibili sulle unità previsionali di base 05115 (capitoli 05115.05 e 05115.10) e 17100 (capitolo 17100.00) del bilancio 2003 per effetto della abrogazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 24.

2. La spesa a carico degli esercizi successivi viene stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

DURNWALDER

03R0588

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2003, n. 10.

Disposizioni in materia di consiglio dei comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 24 giugno 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e composizione

1. È istituito il consiglio dei comuni, quale organo di consultazione tra la provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale.

2. Il consiglio dei comuni è composto da 16 membri, eletti dall'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia, nel rispetto del criterio proporzionale linguistico e della rappresentanza del territorio di ciascuna delle comunità comprensoriali.

3. Del consiglio dei comuni fa parte in ogni caso il presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni del territorio provinciale, in qualità di presidente.

4. L'elezione avviene entro sei mesi dalle elezioni comunali generali.

Art. 2.

Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il consiglio dei comuni rimane in carica sino al suo rinnovo ai sensi dell'art. 1.

2. I componenti del consiglio dei comuni decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni o dalla carica di rappresentanza di uno degli enti individuati al comma 2 dell'art. 1, e sono sostituiti da coloro che subentrano nelle rispettive funzioni.

Art. 3.

Autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il consiglio dei comuni opera in posizione di indipendenza funzionale.

2. Per il suo funzionamento il consiglio dei comuni adotta un regolamento interno.

Art. 4.

F u n z i o n i

1. Qualora si tratti di materie di competenza propria o delegata dei comuni, il consiglio dei comuni è sentito sui disegni di legge presentati al consiglio provinciale e sulle proposte di regolamenti e atti amministrativi ad indirizzo generale presentati alla giunta provinciale.

2. La segreteria della presidenza del consiglio trasmette al consiglio dei comuni i disegni di legge di cui al comma 1. Eventuali osservazioni o proposte debbono pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento del disegno di legge ovvero entro 10 giorni qualora si tratti di disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio provinciale o avente carattere d'urgenza, alla segreteria della presidenza del consiglio provinciale che ne cura la trasmissione, oltre che al proponente il disegno di legge provinciale, alla commissione legislativa competente e quindi al consiglio in sede di discussione in aula. Qualora la commissione legislativa approvi degli emendamenti, questi sono trasmessi dalla segreteria della presidenza del consiglio provinciale al consiglio dei comuni perché esprima osservazioni o proposte entro il termine di 10 giorni dal ricevimento.

3. La segreteria della giunta provinciale trasmette al consiglio dei comuni copia dei regolamenti e degli atti di cui al comma 1; eventuali osservazioni o proposte debbono pervenire alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi ovvero entro venti giorni, qualora si tratti di regolamenti o atti aventi carattere d'urgenza.

4. Il consiglio dei comuni ha facoltà di formulare proposte, pareri o osservazioni al consiglio o alla giunta provinciale sulle questioni di interesse comunale o sovracomunale; il presidente del consiglio dei comuni o un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è altresì sentito dalla commissione legislativa del consiglio provinciale competente per la trattazione dei disegni di legge di cui al comma 1.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio dei comuni è eletto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

DURNWALDER

03R0589

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2003, n. 098/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro e delle professioni, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra richiamata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per disciplinare le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ed in particolare per determinate i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate ed i modi di pagamento;

Ritenuto di provvedere al riguardo per le spese concernenti la direzione regionale del lavoro e delle professioni;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 788 del 28 marzo 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro e delle professioni ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 aprile 2003

TONDO

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro e delle professioni, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Spese della direzione regionale del lavoro e delle professioni

1. Le spese dirette che la direzione regionale del lavoro e delle professioni sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computers portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori, macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 6.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale del lavoro e delle professioni, dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto all'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra, condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 1.500,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore regionale del lavoro e delle professioni, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di, pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione di beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale del lavoro e delle professioni è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme regionali in materia di contabilità e, in assenza di queste, le disposizioni statali in materia.

Visto: *il presidente*: TONDO

03R0524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2003, n. 099/Pres.

Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2003 (negozio civico). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 3, comma 43 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che dispone l'istituzione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di negozi civici locali finalizzati a consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all'attività di magistero politico degli eletti, nel quadro dell'azione tesa a sostenere grazie a nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai principi espressi nella carta civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998;

Considerato che, come si desume dai generali principi enunciati dalla carta civica di Cesky Krumlov di quelli contenuti nel Libro bianco per la «e-Governance» della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C287/2001 del 12 ottobre 2001), finalità essenziale da raggiungere attraverso l'attività del negozio civico è di facilitare la partecipazione video e audio dei cittadini ai lavori di magistero politico degli eletti, in tutte le fasi dei processi decisionali, assicurando il più ampio accesso e la trasparenza nelle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali e locali;

Visto il comma 44 del medesimo art. 3 della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che per le anzidette finalità autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi ai comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico;

Considerato, altresì, che ai sensi del succitato comma 44 le domande dirette ad ottenere la concessione dell'incentivo possono essere presentate dai comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti;

Visto il successivo comma 45 del citato art. 3 della legge regionale n. 3/2002, a norma del quale la Regione è tenuta a garantire i servizi di collegamento con le sedi istituzionali, favorire l'ampliamento degli accessi con le suddette sedi, svolgere attività di supporto informativo e di collaborazione permanente valorizzando il dialogo tra i negozi civici locali che si costituiranno e le proprie direzioni regionali con i relativi funzionari;

Visto il comma 46 dell'art. 3 della citata legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 4/2003, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'anzidetto comma 44 del medesimo art. 3;

Ritenuto, nella determinazione dei criteri di riparto di dover tenere conto delle spese principali per l'apertura ed il funzionamento del negozio stesso;

Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 798 del 28 marzo 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2003 (negozio civico)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 aprile 2003

TONDO

Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge regionale 25 gennaio, 2002, n. 3, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2003 (negozio civico).

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ai comuni affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico, come previsto dall'art. 3, comma 44 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dell'incentivo possono essere presentate, dai comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.

2. Per i comuni associati la domanda è presentata dal solo comune capofila, destinatario dell'incentivo e tenuto alla successiva rendicontazione.

3. Le domande di cui al comma 1 devono pervenire alla direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, entro non oltre centoventi giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della legge regionale finanziaria.

4. Ai fini del rispetto del termine, di cui ai commi 3 e 4 si applica la disposizione di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 3.

Contenuto della domanda

1. Nella domanda per la concessione dell'incentivo, firmata dal legale rappresentante dell'ente, devono essere indicati distintamente i seguenti costi stimati per l'apertura del negozio civico, qualora risultino a carico del comune:

- a) spese per arredo fisso mobile;
- b) spese per impianti telematici video e audio, personal computer, proiettori e schermi;
- c) spese per abbonamenti pubblicazioni per l'editoria ordinaria istituzionale.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata una relazione illustrativa del progetto di realizzazione del negozio civico nonché copia della deliberazione giunta, o delle deliberazioni giuntali dei comuni associati, nella quale è espressa l'intenzione di aprire un negozio civico.

Art. 4.

Determinazione dell'incentivo

1. L'incentivo spettante a ciascun ente richiedente è disposto ed erogato in via anticipata ed in unica soluzione e determinato in misura pari al cento per cento delle spese complessive preventivate a carico del comune per l'apertura del negozio civico o ed ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. In caso di insufficienza dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale a soddisfare tutte le richieste l'incentivo spettante a ciascun beneficiario, calcolato ai sensi del comma 1, viene proporzionalmente ridotto.

Art. 5.

Rendicontazione

1. L'rendicontazione degli incentivi sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale n. 7 del 2000.

2. La mancata apertura del negozio civico locale entro un anno dall'erogazione dell'incentivo regionale comporta la revoca dell'incentivo stesso e la restituzione del medesimo.

3. L'utilizzo parziale dell'incentivo entro un anno dall'erogazione comporta la riduzione del medesimo e la restituzione della quota eccedente, che deve essere effettuata contestualmente alla presentazione della rendicontazione.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 la domanda di contributo deve pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2003, n. 0103/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo «è effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate»;

Visto il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» di cui all'art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001, approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2001, registro n. 1, foglio n. 228;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, lettera c) del regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25% dell'importo complessivo avvenga «in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo ...»;

Visto il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, che ha modificato l'art. 7 della legge regionale n. 79/1982 sopprimendo l'obbligo in capo alle cooperative del deposito presso l'amministrazione regionale del bilancio di esercizio;

Ritenuta pertanto la necessità, alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in assenza pertanto agli atti della documentazione di bilancio idonea a corrispondere alle esigenze di riparto espresse dall'art. 5, comma 2, lettera c) del regolamento, di provvedere a modificare il medesimo, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 862 del 3 aprile 2003;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» di cui all'art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 15 maggio 2001 come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 aprile 2003

TONDO

Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Art. 1.

Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

1. Dopo l'art. 6 del «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Disposizioni transitorie per l'esercizio 2003). — 1. Ai fini del riparto dei finanziamenti relativo all'esercizio 2003, per quanto concerne il parametro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), si terrà conto dei dati dei fatturati inerenti i bilanci considerati in sede di riparto dei finanziamenti relativo all'esercizio 2002.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2003, n. 0106/Pres.

Legge regionale n. 16/2002, art. 57, comma 1. Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'amministrazione regionale adotta apposito regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Ritenuto, allo scopo, di determinare il canone di concessione relativo ai beni demaniali in parola, con riferimento alle seguenti categorie di utilizzi:

- a) Estrazione materiale litoide: materiale eterogeneo e inerti;
- b) Attraversamenti:
 - aerei (manufatti edilizi, impianti sospesi a fune, condotte ed elettrodotti);
 - sub alveo (condotte, tombature);
 - transiti (strade, rampe e guadi);

- c) Occupazioni:
 - agricole (colture varie, sfalcio e impianti ittogenici);
 - attività turistico commerciali (chioschi, manifestazioni culturali, area scoperta);
 - deposito materiali e/o attrezzature;
 - a vario titolo a fini privati;
 - attività produttive ed industriali;
- d) Usi diversi - interventi singoli:
 - attracchi;
 - posa strutture fisse (tralicci, pali, cartelli pubblicitari, apparecchiature fisse);
 - scarico acque;
- e) Utilizzi particolari: manifestazioni sportive;
- f) Derivazioni d'acqua: uso irriguo, consumo umano, uso industriale, piscicoltura, uso idroelettrico e forza motrice ed igienico e assimilati.
- g) Taglio legname:
 - legname da opera;
 - legna da ardere e fascin;
- h) utilizzi di aree nella laguna di Marano e Grado e vie navigabili:
 - turistico ricreative;
 - nautica da diporto;
 - altri casi.

Vista la relazione prodotta dal competente servizio della consulenza tecnica della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, n. 5321/CT del 6 marzo 2003, con la quale vengono individuati i canoni congrui in riferimento alle categorie di utilizzi più sopra individuate;

Ritenuto altresì di prevedere:

la revisione biennale dei canoni, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002, con l'applicazione in sede di revisione biennale, qualora non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo biennio;

l'applicazione, nei casi di esecuzione di lavori, dei medesimi canoni previsti dal tariffario per le corrispondenti tipologie di intervento da realizzare, rapportati all'effettivo periodo di occupazione del bene demaniale;

il non assoggettamento al pagamento dei canoni per l'occupazione di aree demaniali da parte di privati finalizzata all'esecuzione di lavori di ripristino o protezione spondale o di recupero ambientale;

per le tipologie concessorie non ricomprese tra quelle sopra elencate o per atti concessori riferiti a beni aventi più tipologie di utilizzo, il ricorso alla determinazione del canone mediante stima diretta da parte del competente organo tecnico regionale;

Valutato che l'adozione dell'allegato regolamento si rende urgente ed indifferibile per consentire la puntuale attuazione del disposto legislativo del citato art. 57 della legge regionale n. 16/2002 e per quantificare i canoni concessori applicabili ai beni demaniali di cui trattasi, presupposto necessario sia per addivenire alla regolarizzazione delle pratiche trasferite dallo Stato finora soggette alla corresponsione di un canone ricognitivo, sia per consentire il rilascio delle nuove concessioni in relazione alle quali risultano già pervenute agli uffici regionali numerosissime istanze;

Vista la legge regionale n. 16/2002;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1039 del 17 aprile 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 aprile 2003

TONDO

Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche, della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n.16.

Art. 1.

Classificazione delle tipologie concessorie

1. Il canone da applica alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione è definito dal tariffario di cui all'allegato A, con riferimento alle seguenti tipologie concessorie:

- a) Estrazione di materiale litoide:
 1. materiale eterogeneo e inerti.
- b) Attraversamenti:
 1. aerei (manufatti edilizi, impianti sospesi a fune, condotte ed elettrodotti);
 2. sub alveo (condotte, tombature);
 3. Transiti (strade, rampe e guadi).
- c) Occupazioni:
 1. agricole (colture varie, sfalcio, impianti ittogenici);
 2. attività turistico commerciali (chioschi, manifestazioni culturali, area scoperta);
 3. deposito materiali e/o attrezzature;
 4. a vario titolo a fini privati;
 5. attività produttive ed industriali.
- d) Usi diversi - interventi singoli:
 1. attracchi;
 2. posa strutture fisse (tralici, pali, cartelli pubblicitari, apparecchiature fisse);
 3. scarico acque.
- e) Utilizzi particolari:
 1. manifestazioni sportive.
- f) Derivazione d'acqua:
 1. uso irriguo, consumo umano, uso industriale, piscicoltura, uso idroelettrico e forza motrice, igienico e assimilati.
- g) Taglio legname:
 1. legname da opera;
 2. legna da ardere e fascine.
- h) Utilizzi di aree nella laguna di Marano e Grado e vie navigabili:
 1. turistico ricreative;
 2. nautica da diporto;
 3. altri casi.

Art. 2.

Revisione del tariffario

1. I canoni inclusi nel tariffario di cui all'art. 1 formano oggetto di revisione biennale, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16.

2. In sede di revisione biennale, qualora non diversamente previsto, deve comunque applicarsi un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo biennio.

Art. 3.

Indennità di occupazione

1. L' indennità di occupazione viene calcolata applicando gli stessi canoni previsti per la tipologia dell'intervento da realizzare, rapportati al periodo occupazione del bene demaniale.

Art. 4.

Occupazioni di beni demaniali per interventi di ripristino idraulico o ambientale

1. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali da parte di privati, finalizzate all'esecuzione di lavori di ripristino o protezione spondale o di recupero ambientale.

Art. 5.

Stima diretta dei canone di concessione

1. Relativamente a tipologie concessorie non comprese in quelle elencate all'art. 1, o riferite beni demaniali aventi più tipologie di utilizzo, la determinazione del canone potrà avvenire mediante stima diretta da parte del competente organo tecnico regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

03R0468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2003, n. 0107/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 3, comma 4. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del trasferimento ai comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica. Approvazione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003), ed in particolare i commi 4, lettera r), e 8, lettera o), dell'art. 3;

Atteso che, ai sensi dei comma 8, lettera o), dell'art. 3, della citata legge regionale n. 1 del 2003, un fondo di 1.300.000,00 euro, destinato a concorrere al «perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di assicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale» è ripartito fra i comuni secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento previsti con regolamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 499 del 27 febbraio 2003, recante «legge regionale n. 18/1996, art. 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003»;

Atteso che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera r) della legge regionale n. 1 del 2003, il trasferimento in oggetto è indirizzato a finanziare «progetti per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica da perseguire nel limite del trenta per cento del contributo assegnato, anche attraverso il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata» ed è erogato a domanda da parte degli enti interessati;

Ritenuto di prevedere che oggetto del riparto del fondo sia il finanziamento di progetti, approvati dai comuni sia in forma singola che associata, per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attività:

a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, da essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonché:

1. l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili come addetti ai servizi di assicurazione civica;

2. l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, messi a disposizione dei volontari e necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;

3. la stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio della loro attività, nonché di polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti di terzi, non derivante da dolo o colpa grave;

4. il rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di video-tele sorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale;

c) il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata;

d) il rimborso spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità;

Ritenuto di determinare il finanziamento nella misura dell'ottanta per cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro per i comuni singoli e di 250.000 euro per i comuni associati, secondo i criteri di cui all'art. 3 dell'allegato regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera r) e comma 8, lettera o) della legge regionale n. 1 del 2003, per beneficiare del trasferimento del fondo in oggetto i comuni debbono rispettivamente approvare un progetto per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica e presentare apposita domanda all'amministrazione regionale;

Preso atto che, ai sensi del comma 24, dell'art. 3, della legge regionale n. 1 del 2003, l'utilizzazione delle somme, trasferite agli enti locali, non è soggetta a rendicontazione;

Preso atto che gli adempimenti per l'attuazione della normativa in oggetto sono curati dal servizio per il sistema delle autonomie locali della direzione regionale per le autonomie locali;

Ritenuto di stabilire con regolamento il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo, nonché il termine per il riparto, la concessione e l'erogazione dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 870 del 3 aprile 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità del riparto del trasferimento ai comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, di cui al comma 4, lettera r), dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 aprile 2003

TONDO

Legge regionale n. 1/2003, art. 3, comma 4. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità del riparto del trasferimento ai comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'accesso, da parte dei comuni in forma singola o associata, al fondo per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di assicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, che prevedano i seguenti interventi e attività:

a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, da essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonché:

1. l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili come addetti ai servizi di assicurazione civica;

2. l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, messi a disposizione dei volontari e necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;

3. la stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio della loro attività, nonché di polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti di terzi, non derivante da dolo o colpa grave;

4. il rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di video-tele sorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale;

c) il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata;

d) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità.

Art. 2.

D o m a n d e

1. Le domande per l'accesso al fondo, di cui all'art. 1, sono presentate al servizio per il sistema delle autonomie locali della direzione regionale per le autonomie locali entro il 30 aprile di ciascun anno, corredate dal progetto per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, approvato dall'organo competente, ed, inoltre, devono contenere:

a) l'indicazione dell'eventuale realizzazione del progetto in forma congiunta con altri comuni, individuando il comune capofila o referente che presenterà l'istanza e che riceverà l'erogazione del trasferimento;

b) l'indicazione dell'utilizzo di personale volontario, in coordinamento con la polizia municipale, personale che non dovrà essere dotato di armi di alcun tipo e genere, nonché l'indicazione delle modalità di formazione del personale stesso;

c) l'indicazione delle previsioni di spesa relative alle tipologie di attività e interventi indicati nell'art. 1;

d) l'indicazione dell'importo, pari ad una quota non inferiore al venti per cento delle spese previste, che sarà a carico del comune, ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

C r i t e r i e m o d a l i t à

1. I progetti presentati sono finanziati fino all'ottanta per cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro per i comuni singoli e di 250.000 euro per i comuni associati.

2. Un importo pari ad una quota non inferiore al venti per cento delle spese previste, risultanti dal progetto, sarà finanziato dagli enti richiedenti con risorse proprie, indipendentemente dall'ammontare del finanziamento erogato.

3. Il fondo è ripartito in una quota del quaranta per cento per gli interventi e le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), in una quota del quaranta per cento per gli interventi e le attività di cui al-

l'art. 1, comma 1, lettera *b*) ed in ulteriori quote del dieci per cento ciascuna per gli interventi e le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e*) e *d*).

4. Nell'ambito di ciascuna delle quote di cui al comma 3, sono finanziati prioritariamente i progetti presentati dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e dai comuni che presentano il piano in forma associata, purché rientranti nel medesimo ambito territoriale ottimale, con una popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente; soddisfatta interamente tale priorità sono finanziati i progetti presentati dagli altri comuni.

5. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare interamente gli interventi e le attività, il finanziamento è concesso in misura proporzionale.

6. Il riparto del fondo, la concessione e l'erogazione dei relativi finanziamenti - in un'unica soluzione - sono attuati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. La quota relativa all'intervento di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1 non può eccedere la misura del trenta per cento del finanziamento complessivamente assegnato al medesimo ente.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2003 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni beneficiari presentano al servizio per il sistema delle autonomie locali della Direzione regionale per le autonomie locali una relazione che illustra i risultati conseguiti con l'attuazione del progetto di rassicurazione della comunità civica nel corso dell'anno precedente.

3. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 0219/Pres. del 24 luglio 2002.

4. Ai finanziamenti già concessi in attuazione dell'art. 3, comma 6, lettera *h*), della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

5. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il presidente*: TONDO

03R0526

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27, concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale promozione enogastronomia tipica (ARPET - Lazio)».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 19 del 10 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2

1. L'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Istituzione, natura giuridica e finalità*). — 1. La Regione, in armonia con le disposizioni del proprio statuto e della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministra-

tivo) e successive modifiche e nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea, promuove lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma.

3. L'Agenzia è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della giunta regionale».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 2 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Compiti*). — 1. L'agenzia attua programmi di attività, ai sensi dell'art. 1, comma 3, in materia di:

a) promozione, applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche che siano necessarie ed idonee a migliorare l'efficienza economica delle imprese singole o associate;

b) assistenza economica e finanziaria alle imprese singole o associate, con particolare riguardo a quelle impegnate in processi di innovazione tecnologica;

c) attività di assistenza tecnica, nell'ambito del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo, in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli;

d) studi, ricerca e indagini sistematici sui mercati agro-alimentari in Italia e all'estero, in correlazione alle prospettive di mercato;

e) studi, ricerche, progetti ed interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell'assetto produttivo dei terreni delle università agrarie e delle proprietà pubbliche in genere;

f) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, dirette a processi innovativi di sviluppo agricolo compatibili con i programmi regionali di tutela ambientale, con particolare riguardo alla economica introduzione di forme di agricoltura biologica, alla valorizzazione delle risorse laziali di energia pulita, alle tecnologie necessarie per la conformità a legge degli impianti di depurazione di reflui derivanti da attività agro-industriali;

g) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche; a tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attività agricole a tutti gli effetti;

h) studio, promozione, divulgazione e controllo della qualità dell'enogastronomia tipica del Lazio;

i) tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario e introduzione di innovazioni tecnico produttive tese alla salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;

l) tutela della sicurezza alimentare, anche tramite l'elaborazione di studi, ricerche, progetti e programmi, con particolare riferimento alla diffusione degli organismi geneticamente modificati, e promozione di opportune iniziative finalizzate sia al miglioramento delle produzioni che alla salvaguardia della salute dei consumatori;

m) cura della conservazione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale, tramite la promozione di opportune azioni di ripopolamento e qualificazione;

n) gestione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL), di cui alla legge regionale 9 ottobre 1996, n. 40, concernente: «Istituzione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (S.I.A.R.L.)», limitatamente alle attività indicate all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) della legge stessa;

o) gestione dell'osservatorio faunistico regionale, con le competenze dello stabilimento ittogenico di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), nonché dell'osservatorio faunistico venatorio di cui all'art. 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio);

p) gestione del nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, cui è affidato il controllo dei prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dell'art. 53, commi 1 ed 11, della legge 24 aprile 1998, n. 128 concernente: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)».

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), le imprese debbono adottare e mantenere forme di contabilità e di bilancio, con la tipologia prescritta dall'ordinamento vigente, idonee a consentire una valutazione sistematica della loro situazione economica, finanziaria, patrimoniale e delle attrezzature tecnologiche, ai fini della formazione e della gestione di una apposita banca dati e di un osservatorio regionale permanente delle imprese agro-alimentari ed agro-industriali del Lazio.

3. L'Agenzia inoltre:

a) promuove il coordinamento dei centri di ricerca operanti nella Regione Lazio per le attività riguardanti l'introduzione, la sperimentazione e la divulgazione degli organismi geneticamente modificati, ne verifica costantemente i risultati e redige un apposito rapporto annuale in materia;

b) promuove l'informazione tra i consumatori, d'intesa con le associazioni interessate, sui prodotti agro-alimentari risultanti dall'innovazione tecnologica;

c) coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi di interesse agricolo e cura l'attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell'Unione europea;

d) svolge ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale e degli interventi pubblici da questa previsti anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese; tali incarichi sono svolti in base ad atti di affidamento che prevedano le finalità dell'azione; i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di verifica, le dotazioni finanziarie occorrenti, le forme di rendicontazione delle spese sostenute».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3, della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 3 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Organi*). — 1. Sono organi istituzionali dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il collegio dei revisori.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 4 della legge regionale n. 2/1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Presidente*). — 1. Il presidente è nominato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza acquisite presso enti o strutture complesse ovvero con funzioni di controllo.

2. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di indirizzo politico-programmatico di direttiva. Il presidente risponde del suo operato direttamente alla giunta regionale.

3. Al presidente spettano le funzioni di indirizzo attraverso la definizione degli obiettivi programmatici da perseguire e delle relative priorità e l'emanazione di direttive cui deve attenersi il direttore gene-

rale nell'attività amministrativa e gestionale, nonché le funzioni di controllo della rispondenza dell'attività stessa agli indirizzi impartiti. In particolare il presidente:

a) adotta lo statuto ed i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento relativo all'organizzazione delle strutture tecniche e amministrative, alla dotazione organica del personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, nonché il regolamento di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 8-bis;

b) nomina il direttore generale su designazione della giunta regionale;

c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale con allegata una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente;

d) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività;

e) assegna al direttore generale le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguire gli obiettivi programmatici, nonché provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale dell'attività del suddetto direttore, avvalendosi del nucleo di valutazione strategico dell'Agenzia.

4. La nomina a presidente determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita temporaneamente le funzioni il coordinatore del comitato di cui all'art. 8-bis».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 5 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Collegio dei revisori*). — 1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente stesso, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia. In particolare:

a) esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge;

b) esprime il parere circa la sussistenza della copertura finanziaria in ordine ad atti o provvedimenti che importino impegni di spesa pari o superiori a un decimo delle entrate previste dal bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario;

c) riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al presidente dell'Agenzia che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'agenzia».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 6 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Indennità di carica*). — 1. L'indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali dell'Agenzia di cui all'art. 3, è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 7 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Incompatibilità*). — 1. Agli incarichi di presidente del collegio dei revisori e di componente del collegio stesso si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale.

2. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del collegio dei revisori i membri del consiglio e della giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli esecutivi degli enti locali, i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere, i componenti degli organi di altri enti regionali, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'Agenzia, i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza dell'Agenzia ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 8 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Durata delle cariche*). — 1. Il presidente dell'Agenzia ed il collegio dei revisori restano in carica per la durata del mandato del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale che hanno provveduto, rispettivamente, alla nomina ed alla costituzione ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1. Essi proseguono comunque le loro funzioni fino al rinnovo degli organi dell'Agenzia, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio regionale neo eletto, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 2/1995

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 2/1995 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Comitato tecnico-scientifico-promozionale*). — 1. È istituito il comitato tecnico-scientifico-promozionale quale organo di supporto e consulenza tecnica dell'agenzia, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da un coordinatore, nominato dal presidente stesso, e da sedici membri nominati dalla giunta regionale, con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, dell'agricoltura sostenibile, della promozione dell'eno-gastronomia, della organizzazione e della ricerca scientifica, scelti sulla base di terne di soggetti designati dagli enti di cui al comma 3. Partecipa alle riunioni del comitato, senza il diritto di voto, il direttore generale.

3. Il comitato è articolato in due sezioni:

a) sezione tecnico-scientifica, con i seguenti componenti:

1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle università laziali;

2) uno scelto tra i tre soggetti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

3) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle centrali cooperative riconosciute maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) quattro designati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura;

b) sezione promozionale eno-gastronomica, con i seguenti componenti:

1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni delle imprese del turismo e della somministrazione maggiormente rappresentative a livello regionale;

2) due scelti tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle centrali cooperative riconosciute maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) quattro designati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura.

4. Decorsi quindici giorni dalla richiesta da parte della Regione delle designazioni di cui al comma 3, la giunta regionale provvede alla nomina di tutti i componenti del comitato, sulla base delle designazioni pervenute e scegliendo i componenti non designati dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 fra persone in possesso dell'esperienza richiesta dal comma 2.

5. Il comitato provvede a:

a) esprimere il parere preventivo obbligatorio sui programmi pluriennali e annuali di attività;

b) esprimere parere sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dal presidente dell'Agenzia.

6. L'organizzazione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati con apposito regolamento adottato dal presidente dell'Agenzia.

7. Al coordinatore e agli altri componenti del comitato è corrisposto un compenso da determinarsi con il decreto di costituzione secondo i criteri di cui all'art. 387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002; n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale).

8. Il comitato dura in carica quanto il presidente della giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dall'insediamento della nuova giunta, in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 12/1993».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 8-ter nelle legge regionale n. 2/1995

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 2/1995 è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (*Statuto dell'Agenzia e regolamenti*). — 1. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'Agenzia, nonché i principi di organizzazione dell'Agenzia e dell'ordinamento del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.

2. Lo statuto è adottato dal presidente dell'Agenzia ed è approvato dalla giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Il presidente dell'Agenzia adotta i regolamenti previsti dallo statuto, tra i quali, in particolare, il regolamento relativo all'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative, alla dotazione organica del personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, nonché il regolamento di organizzazione e funzionamento del comitato».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 9 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Direttore generale*). — 1. I servizi amministrativi e i servizi tecnici dell'Agenzia sono diretti dal direttore generale in conformità allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il direttore generale è designato dalla giunta regionale tra persone in possesso di comprovate capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere ed è nominato dal presidente dell'Agenzia.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, la cui durata è stabilita tenendo conto di quanto previsto al comma 4. Il contratto definisce, in particolare; l'oggetto dell'incarico, le specifiche attribuzioni, le condizioni di incompatibilità, i casi di revoca dell'incarico o di decadenza

dall'incarico stesso e di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché il trattamento economico, di carattere onnicomprensivo, commisurato a quello fissato per i direttori regionali. Per il periodo di durata del contratto; i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore generale, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. L'incarico del direttore generale non può superare la durata in carica del presidente dell'Agenzia che lo ha nominato. Egli continua comunque a svolgere le proprie funzioni per un ulteriore periodo di tre mesi decorrente dalla nomina del nuovo presidente dell'Agenzia, entro il quale può essere confermato o sostituito con le modalità di cui al comma 2.

5. Il direttore generale svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte al presidente dell'Agenzia, ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), c), e d);

b) conferisce ai dirigenti subordinati gli incarichi di direzione delle strutture organizzative e la responsabilità di specifici progetti ed attività, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3;

c) coordina l'attuazione dei programmi pluriennali ed annuali adottati dal presidente dell'Agenzia al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi programmatici, ripartendo tra le strutture organizzative le risorse umane; finanziarie e strumentali assegnate;

d) adotta gli atti amministrativi e di diritto privato ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativi a progetti ed attività che ritenga di riservarsi e delega gli altri atti ai dirigenti subordinati;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti subordinati ed esercita nei loro confronti il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle proprie direttive tale da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico;

f) adotta gli atti di valutazione dei dirigenti subordinati;

g) rappresenta l'Agenzia, limitatamente alle proprie competenze, ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e transigere, nonché di indire o partecipare a conferenze di servizi;

h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti non definitivi dei dirigenti subordinati;

i) presenta all'inizio di ogni anno al presidente dell'Agenzia una relazione sull'attività svolta nell'ambito delle strutture subordinate, sulla base delle relazioni redatte dai singoli dirigenti ed informa periodicamente lo stesso presidente in ordine agli adempimenti relativi alle proprie prestazioni;

l) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato e svolge ogni altra funzione a lui attribuita dai rallegramenti dell'Agenzia».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 10 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Bilancio di previsione e rendiconto generale*). — 1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal presidente dell'Agenzia e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

2. Al rendiconto generale è allegata la relazione del presidente dell'Agenzia sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, nonché la valutazione espressa dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b)».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 2/1995

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 2/1995 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Programmi di attività*). — 1. L'attività dell'Agenzia è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati dal presidente dell'Agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, previo parere del comitato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia.

4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell'anno di riferimento.

5. Il programma pluriennale ed i relativi programmi annuali sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione relativi agli stessi atti».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 12 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (*Patrimonio*). — 1. L'Agenzia ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

2. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all'Agenzia dalla giunta regionale.

3. All'Agenzia possono essere, altresì, concessi in uso o in comodato altri beni da parte della Regione».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 13 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente: «Art. 13. (*Risorse finanziarie*). — 1. L'Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni dei programmi pluriennali ed annuali;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) proventi derivanti dalle attività dell'Agenzia e dai servizi forniti;

e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 14 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Potere di direttiva, vigilanza e controllo della giunta regionale*). — 1. La giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull'Agenzia.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, in particolare:

a) impartisce, entro quindici giorni dall'adozione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25/2001, le direttive cui l'Agenzia deve uniformarsi nella predisposizione dei programmi di attività e dei bilanci di previsione, al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;

b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal presidente dell'Agenzia e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'Agenzia, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo sugli organi:

1) disponendo la decadenza del presidente dell'Agenzia in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell'Agenzia e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell'Agenzia;

2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori o del comitato in caso di gravi e reiterate inadempimenti, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive di tali organi;

e) esercita il controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti:

1) i regolamenti previsti dallo statuto, adottati dal presidente dell'Agenzia ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a);

2) gli atti del presidente dell'Agenzia, con i quali si adottano o si autorizzano provvedimenti relativi all'attuazione dei programmi di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ovvero si assegnano al direttore generale obiettivi che comportano spese vincolanti il bilancio per oltre un anno.

3. Le modalità controllo di legittimità e di merito di cui al comma 2, lettera e), sono le seguenti:

a) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti senza che la giunta stessa si sia pronunciata;

b) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della giunta regionale interrompe la decorrenza del termine; in tale caso, un nuovo termine, pari a quarantacinque giorni, decorre dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto; il termine può essere interrotto una sola volta e gli atti s'intendono decaduti qualora l'Agenzia non fornisca chiarimenti o non faccia propri gli adeguamenti proposti entro il termine di trenta giorni;

c) l'atto annunciato in sede di controllo non può essere riproposto.

4. La giunta regionale, con apposite direttive, impartisce all'Agenzia ulteriori indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso».

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 15 della legge regionale n. 2/1995 è abrogato.

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Strutture*). — 1. Il regolamento di organizzazione delle strutture dell'Agenzia di cui all'art. 8-ter, comma 3, individua le strutture dirigenziali sottordinate alla direzione generale e ne determina le funzioni.

2. Nell'ambito delle strutture tecniche il regolamento individua, in particolare:

a) la struttura centrale e le strutture periferiche competenti in materia di agrometeorologia per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge regionale n. 40/1996;

b) l'osservatorio faunistico regionale; al quale sono attribuite le funzioni svolte dallo stabilimento ittogenico di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 87/1990, nonché le funzioni dell'osservatorio faunistico venatorio di cui all'art. 18 della legge regionale n. 17/1995;

c) il nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, al quale sono attribuite le funzioni di controllo dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/1992 e dell'art. 53, commi 1 ed 11, della legge n. 128/1998, ivi compresa l'atti-

vazione delle procedure ai fini dell'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, valida anche per l'espletamento dell'attività di controllo fuori del territorio regionale».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Personale*). — 1. L'Agenzia, nei limiti della pianta organica suddivisa per qualifiche dirigenziali e per categorie e profili professionali, adottata dal presidente dell'Agenzia nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di organizzazione delle strutture dell'Agenzia di cui all'art. 8-ter, comma 3, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale dell'Agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività dell'Agenzia».

Art. 20.

Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 18 della legge regionale n. 2/1995 è abrogato.

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 2/1995

1. L'art. 19 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Norme finali*). — 1. I riferimenti all'ERSAL, contenuti nelle norme e nelle disposizioni regionali vigenti, si intendono fatti all'ARSIAL».

Art. 22.

Aggiunta dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 2/1995

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 2/1995 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis (*Disposizione abrogativa*). — 1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 concernente: «Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.)» e successive modifiche;

b) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 15, concernente: «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, concernente: «Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.)»;

c) art. 13 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, concernente: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)»;

d) legge regionale 4 agosto 1997, n. 27, concernente: ««Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomia tipica (A.R.P.E.T.-LAZIO)» e successive modifiche;

e) art. 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)» e successive modifiche».

Art. 23.

Norme transitorie

1. Il comitato direttivo dell'Agenzia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, è sciolto. Il presidente dell'Agenzia ed i componenti del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, decadono.

Tali organi continuano, comunque, a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina e alla costituzione dei nuovi organi di cui agli articoli 4 e 5, nonché del comitato di cui all'art. 8-bis, da effettuarsi, con le modalità previste dai citati articoli, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

2. Il presidente dell'Agenzia adotta, ai sensi dell'art. 8-ter, lo statuto entro sei mesi dalla data della sua nomina e i regolamenti entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto da parte della giunta regionale. Fino alla data di esecutività dello statuto e dei regolamenti, i nuovi organi istituzionali svolgono comunque le funzioni previste dagli articoli 4 e 5 e il comitato svolge le funzioni previste dall'art. 8-bis.

3. L'incarico conferito, con decreto del presidente della giunta regionale, al direttore generale dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, e revocato con effetto dalla data di nomina del nuovo direttore generale ed il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, disciplinante l'incarico stesso, è risolto di diritto con decorrenza dalla stessa data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 giugno 2003

STORACE

03R0782

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 12 del 1° luglio 2003)

(Omissi).

03R0540

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 12 del 1° luglio 2003)

(Omissis).

03R0541

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 9.

Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 12 del 1° luglio 2003)

(Omissis).

03R0542

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 agosto 2003, n. 11.

Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 36 del 14 agosto 2003)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

«6. Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2003 e dal 1° settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2004 e dal 1° settembre 2005.».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 2003.

CUFFARO

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione: GRANATA,

03R0755

LEGGE 8 agosto 2003, n. 12.

Norme in favore della medicina umanitaria.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 36 del 14 agosto 2003)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di incrementare le attività sociali ed umanitarie nella Regione e di sostenere i principi dei diritti dell'uomo, volti al raggiungimento del livello più elevato di salute senza distinzione di razza, religione, convinzione politica, condizione sociale ed economica, nonché per sviluppare i rapporti culturali e scientifici tra la Sicilia ed i vari Paesi extracomunitari, il Presidente della Regione è autorizzato

a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 2003, all'«Associazione internazionale per la medicina umanitaria - International association for humanitarian medicine Brock Chisholm», con sede a Palermo, presso il centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione ed il trattamento delle ustioni e dei disastri da fuoco, sito presso la divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni dell'azienda ospedaliera di riferimento nazionale e di alta specializzazione civico di Palermo, un contributo annuo per il raggiungimento dei suoi fini statutari.

Art. 2.

1. «L'associazione internazionale per la medicina umanitaria - International association for humanitarian medicine Brock Chisholm», oltre a quanto previsto dallo statuto, è autorizzata a far pervenire nei Paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta ufficiale, apparecchiature, strumentazioni e materiale sanitario in genere, utilizzabili per la diagnosi e cura delle malattie, quale frutto di donazioni da parte di privati, aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere operanti nell'ambito della Regione.

Art. 3.

1. Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, la spesa di 500 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede, per l'esercizio finanziario 2003, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - accantonamento 1001). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - UPB 4.2.1.5.2 - codice 120201 - accantonamento 1001.

2. Per gli esercizi successivi al 2003 il contributo di cui all'art. 1, è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al contributo di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 2003.

CUFFARO

Assessore regionale per la sanità
CITTADINI

03R0756

LEGGE 8 settembre 2003, n. 13.

Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 14 agosto 2003)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Articolo omissis in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

Art. 2.

Classificazione delle carcasce bovine

1. Al fine di potenziare sul territorio della Regione le attività di controllo dirette ad accertare l'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasce bovine, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con figure professionali esterne all'amministrazione aventi la qualifica di «esperti classificatori» in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 26 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, codice 1001.

3. Per i successivi esercizi 2004 e 2005 la spesa di cui al comma precedente, valutata in 26 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 120201.

Art. 3.

Modalità di utilizzo del contributo di solidarietà nazionale

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole da «Le entrate» a «investimento» sono sostituite con le parole «La Regione destina annualmente a spese di investimento risorse pari alle quote annuali assegnate dallo Stato».

Art. 4.

Patto di stabilità - classificazione spese

1. All'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità».

Art. 5.

Contributi a favore di associazioni e fondazioni

1. All'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale».

Art. 6.

Fondi agli enti subregionali

1. L'espressione «settore pubblico regionale» di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purché dotati di personalità giuridica.

Art. 7.

Modifiche al bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno 2003 - amministrazione Beni culturali

1. Nel bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2003, approvato con legge 16 aprile 2003, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti UPB sono soppresse:

9.4.1.1.2 ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie;

9.4.2.6.2 ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie;

b) la seguente UPB è ridotta:

9.2.1.3.2 (cap. 372523) spese per l'organizzazione di seminari per lo scambio di esperienze e per l'attività informativa, comuni agli asili nido ed alle scuole materne e dell'obbligo diretti al personale di assistenza degli asili nido, agli insegnanti di classe e di sostegno ed al personale direttivo ed ispettivo - 55;

- c) sono istituite le seguenti unità previsionali di base:
 9.4.1.1.2 ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola 25;
 9.4.2.6.2 ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola 30.

Art. 8.

Proroga di termini

1. Il termine di novanta giorni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.
 2. Il termine di novanta giorni di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 9.

Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

Art. 10.

Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia

1. Al personale in atto in servizio, assunto ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, si continua ad applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle stesse amministrazioni, ivi compresa la progressione economica orizzontale e verticale.

Art. 11.

Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia

1. I benefici di cui all'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 si applicano anche alle pratiche la cui oblazione risulti pagata entro i termini di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 12.

Beni sdemanializzati

1. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole «e le opere fisse regolarmente realizzate su demanio marittimo» sono inserite le parole «o che rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

Art. 13.

Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

Art. 14.

Contributo all'ente autonomo «Teatro di Messina»

1. Il contributo di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, UPB 9.3.1.3.6 (capitolo 377317), relativo all'ente autonomo «Teatro di Messina» ed all'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, è elevato, per l'esercizio finanziario 2003, a 6.714 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 (accantonamento 1001).

Art. 15.

Interventi per il diritto allo studio

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo la parola «trasporti» è aggiunta la parola «urbani».

Art. 16.

Cartolarizzazione per il settore della sanità

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato con effetto dall'entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla stessa data vigono nuovamente i commi da 2 a 6 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 con le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2000»;

b) al comma 2 l'importo di «737.500 migliaia di euro» è sostituito con «229.500 migliaia di euro»;

c) ai commi 5 e 6 le parole «esercizio finanziario 2002» sono sostituite con le parole «esercizio finanziario 2003»;

d) al comma 5 le parole «73.750 migliaia di euro» sono sostituite con le parole «22.950 migliaia di euro».

Art. 17.

Tetti di spesa

1. L'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Tetti di spesa*). — 1. Nell'ambito delle risorse destinate al fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'assessore per la sanità, di concerto con l'assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l'anno successivo.

2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.

3. Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.

4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.

5. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.».

Art. 18.

Certificazione di idoneità ai fini sportivi e agonistici

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 sono aggiunte le parole «nonché da medici specialisti in medicina dello sport».

Art. 19.

Inquadramento di dirigenti medici

1. Il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con attestazione formale avente data certa del legale rappresentante dell'azienda, risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, entro quattro mesi, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per la posizione oggetto del nuovo inquadramento. Le relative domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 20.

Raccolta dati sulle patologie oncologiche

1. L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo a favore del dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo per l'istituzione e la gestione del registro tumori della provincia di Palermo.

2. L'assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo, non inferiore a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, all'azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale civile - OMPA di Ragusa - per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori della provincia di Ragusa.

3. L'assessore regionale per la sanità è, inoltre, autorizzato a concedere al dipartimento di oncologia dell'ARNAS «Ospedale civico e Benfratelli» di Palermo ed al dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo, un contributo annuo per

la concessione di n. 8 borse di studio annuali per il personale addetto alle rilevazioni e raccolta dati di cui al comma 1, al fine di realizzare un incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle gravi patologie oncologiche.

4. È istituito presso l'istituto di igiene dell'Università di Catania, in collaborazione con l'ordine dei medici e chirurghi della provincia di Catania e presso l'Ospedale Papardo di Messina, il registro tumori integrato per il monitoraggio della patologia d'oncologica nel territorio delle province di Catania e Messina, per fornire dati alle istituzioni sanitarie al fine di una più appropriata programmazione degli interventi di prevenzione e cura e per lo studio dei fenomeni connessi alle cause. Il registro tumori integrato di Catania e di Messina si configura come registro di popolazione e di sorveglianza della malattia oncologica. Il registro tumori integrato è funzionalmente ed amministrativamente diretto da un comitato tecnico scientifico composto da medici esperti in oncologia. Per la realizzazione del registro tumori integrato l'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo.

5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono poste a carico del fondo sanitario nazionale di parte corrente con le modalità di riparto del fondo medesimo.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti di cui al presente articolo inviano all'assessorato regionale della sanità un dettagliato rendiconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente attraverso il contributo del medesimo assessorato regionale della sanità.

7. L'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art. 21.

Aziende turistiche

1. L'assimilazione alle imprese turistiche delle aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione a gestione unitaria, operata dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, ha effetto retroattivo a far data dalla richiesta dei contributi all'amministrazione.

Art. 22.

Collegamenti marittimi con le isole minori

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come da ultimo sostituito dall'art. 52, comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.»

Art. 23.

Disposizioni sul bilancio dell'azienda delle foreste demaniali

1. L'art. 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, così come sostituito dall'art. 124 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole «al comma 1» sono aggiunte le parole «nonché assegnazioni statali e comunitarie già di competenza del dipartimento regionale foreste».

Art. 24.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 settembre 2003.

CUFFARO

CASTIGLIONE, *Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste*

GRANATA, *Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*

PAGANO, *Assessore regionale per il bilancio e le finanze*

CITTADINI, *Assessore regionale per la sanità*

PARLAVECCHIO, *Assessore regionale per il territorio e l'ambiente*

CASCIO, *Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*

03R0757

DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2003, n. 14.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 1997, n. 45, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 12 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente «Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed altre norme sul commercio», ed, in particolare, l'art. 12, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 14 giugno 1997, n. 45, con il quale è stato adottato il regolamento concernente le procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale;

Udito il parere n. 686/2002, espresso dal consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza dell'11 dicembre 2002;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 86 del 18 marzo 2003;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *f*) dell'art. 1 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è così sostituita:

«*f*) “Associazioni dei consumatori” indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti iscritti nell'elenco ufficiale delle associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, o in subordinate costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2703 del codice civile) ed il cui statuto preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti senza fini di lucro».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è così sostituito:

«Art. 2 (*Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali*). — 1. Il presidente della camera di commercio, duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale e in almeno un quotidiano locale, dandone contestuale comunicazione all'assessorato della cooperazione.

2. Entro e non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui sopra, comunicano al presidente della Camera di commercio ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge:

a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, in detta dichiarazione devono essere indicate esclusivamente le imprese operanti nel settore, così come individuato nella classifica ATECO 91, cui l'organizzazione istante intende partecipare; per la partecipazione ai settori della cooperazione e dell'artigianato devono, invece, essere indicate esclusivamente le imprese cooperative od artigiane esercenti attività agricola, commerciale ed industriale;

c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera *b*), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati acquisiti, secondo lo schema allegato al presente decreto, direttamente presso le imprese associate o presso enti previdenziali e assistenziali, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

Le comunicazioni effettuate dopo la scadenza del termine di cui al presente comma non saranno prese in considerazione.

3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e le documentazioni sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione, anche su supporto informatico, dall'assessorato della cooperazione, in caso di contenzioso.

4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione di seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2 lettera *b*) e *c*), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in unico settore anche se svolge attività promiscua. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno 3 anni nella circoscrizione della camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2, e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicati dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

5. I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.

6. In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della camera di commercio fa pervenire all'assessorato della cooperazione i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori*). —

1. Entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della Camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori 2 seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalità nonché tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta.

2. In particolare devono essere prodotti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, nonché il numero degli iscritti in regola con i pagamenti:

per le associazioni dei consumatori si intendono iscritti solo coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'associazione, con esclusione quindi dei soci in convenzione;

per le organizzazioni sindacali la consistenza numerica riguarda esclusivamente il numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione provinciale;

c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, in particolare dovranno essere quantizzate in termini numerici le sedi e gli uffici periferici, con l'indicazione per ciascuna dell'indirizzo, del responsabile e del recapito telefonico:

per sede si intende il luogo fisico, ove è allocata la rappresentanza dell'organizzazione, cui sono attribuiti rispettivamente compiti di tutela dei consumatori e degli interessi generali dei lavoratori che ha circoscrizione minima comunale;

per ufficio periferico ogni luogo fisico deputato ad assicurare la presenza dell'organizzazione all'interno di articolazioni territoriali secondarie del medesimo agglomerato urbano (circoscrizioni di quartiere) e comunque diverso dalla sede.

3. Inoltre con riguardo ai servizi resi ed attività svolta le organizzazioni sindacali potranno indicare eventuali strutture organizzative preordinate allo svolgimento dei servizi, ancorché integrate nelle sedi o uffici periferici.

4. Ai fini del computo dei 3 anni dell'avvenuta costituzione va considerato il tempo trascorso tra la data di formazione dell'atto costitutivo come atto pubblico o, in caso di scrittura privata, la data di autenticazione ai termini di legge (art. 2703 codice civile) e la data di presentazione dell'istanza; l'esistenza da almeno un triennio può essere comprovata anche con la richiesta del numero di codice fiscale o di partita I.V.A. inoltrata ai competenti uffici».

Art. 4.

Il comma 1 dell'art. 6 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è così sostituito:

«1. Avverso le determinazioni dell'assessore per la cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3, possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato all'assessore per la cooperazione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata».

Art. 5.

Nel quart'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 7 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997, la frase «dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» è così sostituita: «degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Il comma 6 dell'art. 7 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997, è così sostituito:

«6. Per la nomina del consiglio, l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.

Gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 26 maggio 2003.

CUFFARO

CIMINO, Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

Registrato alla Corte dei conti, il 21 luglio 2003
sezione controllo per la Regione Sicilia
Registro n. 1, presidenza della Regione, foglio n. 49

ALLEGATO

SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE(*).... AI SENSI DEI COMMI 2, LETTERA C) E 5 DELL'ART. 2 DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 45/1997

Il sottoscritto nato il a legale rappresentante dell' dichiara, sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data del 31 dicembre(*) gli occupati, anche per frazione di anno, delle imprese associate a detta organizzazione imprenditoriale ed iscritte o annotate nel registro delle imprese della Camera di commercio di ovvero con unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano in n. (**) così ripartiti:

- Titolari e soci prestatori d'opera n.;
- Familiari permanenti n.;
- Familiari stagionali n. (***);
- Coadiuvanti non a libro paga permanenti n.;
- Coadiuvanti non a libro paga stagionali n. (***);
- Dipendenti permanenti n.;
- Dipendenti stagionali n. (***)

Il sottoscritto dichiara, altresì, che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):

- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal loro rappresentante legale;
- presso enti previdenziali ed assistenziali.

A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto presidenziale n. 45/1997, il sottoscritto precisa quanto segue:

.....
.....
.....
.....
.....

Timbro dell'ente

Data

Firma.....

(*) L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.
(**) Deve essere indicato il numero globale degli occupati che deve risultare dalla somma delle consistenze delle categorie di cui alla distinta sotto riportata.

(***) Accanto al numero dei dipendenti deve essere indicato il numero medio dei giorni di durata del contratto; ciò al fine di consentire la conversione in unità lavorative annuali - es.: ove i lavoratori indicati sono in numero di 20 ed il periodo medio è di 6 mesi il numero di dipendenti da sommare è 10 cioè 20 x 6/12.

03R0758

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 2 2 7 *

€ **1,60**